

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 6

Modifiche alla L.R. n. 51 del 30.12.2004 in materia di ineleggibilita', incompatibilita' e decadenza dalla carica di consigliere regionale. (GU n. 47 del 27-11-2010)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 6 del 19 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 51/2004

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 (Disposizioni in materia di ineleggibilita', incompatibilita' e decadenza dalla carica di consigliere regionale) e' sostituito dal seguente:

«3. La carica di Presidente e di componente della Giunta regionale, nonche' la carica di Consigliere regionale sono incompatibili con quella di:

- a) membro di una delle Camere;
- b) membro del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro;
- c) Giudice della Corte dei Conti;
- d) componente di altro Consiglio o Giunta regionale;
- e) membro del Parlamento Europeo;
- f) Presidente e Assessore di Giunta provinciale di altra Regione;
- g) Sindaco e Assessore di Comuni di altre Regioni;
- h) Sindaci e Assessori dei Comuni della Regione con popolazione superiore ai duemila abitanti».

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addi' 18 febbraio 2010

CHIODI